

SI RIPARTE, SU INIZIATIVA DI PD E GRILLINI, ALLA CAMERA

Quota 96, nuova proposta di legge

DI NICOLA MONDELLI

Il personale della scuola che si riconosce nel comitato "Quota 96" e che da due anni si batte per vedersi riconoscere il diritto di accedere alla pensione facendo valere i requisiti anagrafici e contributivi previgenti l'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Fornero) torna a sperare di vederselo riconoscere nell'unica sede disponibile, quella legislativa. Una speranza che, al momento data, ha un elemento di fondatezza.

Nella commissione lavoro della camera dei deputati, presieduta da **Cesare Damiano**, è infatti ripreso l'esame di un nuovo testo unificato delle due proposte di legge presentate nel 2013 da Ghizzoni (PD) e Marzana (M5S) che propongono, appunto, di estendere il diritto di accesso alla pensione con i requisiti previgenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, ancorché maturati successivamente al 31 dicembre 2011 ma entro il 31 agosto 2012.

Al fine di eliminare gli ostacoli di natura prevalentemente economica (reperimento delle risorse necessarie) che, nonostante il parere favorevole della maggioranza delle forze politiche presenti, avevano impedito fino ad oggi l'approvazione del testo unificato, nel corso della prima riunione della commissione tenutasi l'8 gennaio 2014, è stato predisposto il nuovo testo unificato il cui esame è già cominciato la settimana scorsa.

Il nuovo testo fissa innanzitutto in 4.000 i soggetti che potranno chiedere di andare in pensione, a decorrere dal 1° settembre 2014, con i requisiti previgenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto leg-

ge 201/2011, purché maturati entro l'anno scolastico 2011/2012. Le eventuali maggiori richieste di pensionamento non potranno essere accolte dall'Inps. Il termine per la presentazione all'istituto di previdenza della domanda di pensione è fissata al 31 maggio 2014. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione. Per quelle presentate nel termine l'Inps dovrà provvedere a determinare un elenco numerico basato, ai fini della priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

Stabilisce inoltre che ai fini della liquidazione della buonuscita troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lett. a), numeri 1) e 2) del decreto legge 95/2012. Trattandosi tuttavia di personale che in maggioranza avrà maturato i requisiti per la pensione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, la buonuscita verrà liquidata, nel caso di pensione di vecchiaia, non prima di sei e non oltre nove mesi dalla data di cessazione dal servizio e in un importo unico, se l'ammontare dell'indennità, al lordo delle ritenute fiscali, sarà pari o inferiore a novantamila euro, in due importi annuali se superiore a novantamila e inferiore a centocinquantomila euro, in tre importi se superiore.

Nel caso di pensione anticipata la liquidazione verrà disposta non prima di ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio e nelle misure indicate in precedenza.

— © Riproduzione riservata —

